

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E LA COOPERATIVA
SOCIALE "L'INCONTRO" - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA RESIDENZIALE A DISABILI GRAVI PRESSO LA
"FAMIGLIA/COMUNITÀ PER IL DOPO DI NOI" CASCIA**

T R A

- L'Azienda USL Umbria n.2, con sede in Terni, via Donato Bramante n. 37, partita IVA 01499590550, in persona del suo rappresentante legale e Commissario Straordinario, Dott. Imolo Fiaschini, di seguito denominata "Azienda",
- La Cooperativa Sociale "l'Incontro" . con sede legale in Norcia, Via Legnano 46, P.Iva n. 01571000544 nella persona del suo rappresentante legale e Presidente sig.ra Carocci Costanza di seguito denominata "Cooperativa",

le quali

PREMESSO CHE

La D.G.R. n.548 del 12 maggio 2004 ha stabilito, tra l'altro, i requisiti delle Comunità Alloggio per soggetti adulti disabili gravi, al fine di garantire la continuità assistenziale e la cura della persona con handicap grave.

La D.G.R. n.21 del 12 gennaio 2005, confermata dalla DGR n.1708 del 30 novembre 2009, ha stabilito che la competenza per l'autorizzazione delle strutture Comunità Alloggio per disabili gravi spetti ai Comuni, ai sensi del Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, definendo inoltre i costi da imputare al Fondo Sanitario Regionale e al Fondo Sociale dei Comuni, fatta salva la compartecipazione alla spesa da parte di cittadini interessati.

Con DGR 584 del 30/03/05 e con successiva DGR. n. 183 del 16/02/2009 "Strutture destinate alla residenzialità permanente per persone disabili gravi" Adeguamento tariffe";

Con Decisione Amm.va del Direttore Generale n° 364 del 15/06/2009 dell'Azienda U.S.L. n° 3, veniva recepita la D.G.R. n. 183 del 16/02/2009 art 5 -6 adeguando le tariffe per le strutture destinate alla residenzialità permanente per persone disabili gravi, riconoscendo per le prestazioni erogate presso le strutture famiglie-comunità "Dopo di noi" e Comunità alloggio per disabili gravi la tariffa omnicomprensiva, pro capite al giorno di € 83,00 (oltre IVA).

D.G.R. 30/11/2009 n.1708 avente ad oggetto "L.R. 04/06/2008, n.9: Istituzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti e ulteriori misure attuative";

Vista la LEGGE 22 giugno 2016, n. 112 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Il Comune di Cascia con atto prot. 5425 del 02/04/2010 , ha rilasciato alla Cooperativa L'Incontro, titolare della "Famiglia Comunità Dopo di Noi" l'autorizzazione all'esercizio e al funzionamento per la struttura situata in Via Carsula snc in Cascia per una ricettività massima di n. 5 persone. Per gli eventi sismici del 2016 la Cooperativa L'Incontro ha temporaneamente spostato la sede presso il Comune di Scheggino in accordo con il Comune stesso in via delle Canpore 30. La sede definitiva tornerà ad essere quella di Cascia entro il maggio 2019 alla fine dei lavori di ristrutturazione dei locali.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premessa.

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto.

Con la presente convenzione la Cooperativa garantisce la disponibilità n. 5 posti per la residenza Comunità Famiglia Dopo di Noi, assicurando le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche della struttura che devono permettere l'erogabilità delle seguenti prestazioni:

- somministrazione dei pasti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana;
- attività di socializzazione;
- attività di osservazione e orientamento mirate all'educazione del soggetto all'autonomia personale al mantenimento delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue, al miglioramento e sviluppo delle competenze linguistiche, logico operative, critiche, estetiche motorie e delle abilità manuali;
- attività di collegamento funzionale ed operativo con il sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari e riabilitativi esistenti nel territorio e altri servizi territoriali.

Art. 3 – Accesso ai servizi convenzionati.

Gli inserimenti nella struttura si attuano con parere favorevole dell'U.V.M. Disabili Adulti e su disposizione del Direttore del Distretto territorialmente competente.

La segnalazione del bisogno di ricovero alla U.V.M. può avvenire, da parte della famiglia del disabile, degli assistenti sociali dei Centri di Salute, degli operatori dell'U.O. Centri Diurni e Residenziali. L'accoglimento della richiesta di ingresso alla Comunità avviene sulla scorta di quanto previsto nella presente Convenzione.

L'accesso avviene in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della U.V.M. (ospedale, altra residenza o domicilio).

Una volta autorizzato l'inserimento, sarà cura del Direttore del Distretto competente darne comunicazione, sia al Comune di appartenenza dell'utente, che alla Società Cooperativa L'Incontro.

Ragioni che escludono automaticamente ogni ingresso sono: la presenza di malattie infettive ad alto rischio; la mancata presa in carico economico - amministrativa della retta da parte del Distretto, dell'Utente e del Comune di appartenenza.

In mancanza di posti liberi, la richiesta è trasferita in una lista di attesa tenuta a cura del Distretto territorialmente competente.

Art. 4 - Corrispettivi e modalità di pagamento

La tariffa pro capite giornaliera, come da D.G.R. n. 183 del 16/02/2009, è di € 83,00 per la struttura **Dopo di Noi** e l'azienda contribuisce con una quota pari ad € 33,20 (trentatré/20), che rappresenta il 40% della tariffa ai sensi della DGR 21/2005, l'altro 60% sarà a carico dell'utente e/o del suo Comune di residenza. Le tariffe si intendono IVA esclusa.

Si precisano le seguenti modalità di computo delle giornate di presenza la giornata di ingresso è considerata come presenza, mentre la giornata di uscita non dovrà essere conteggiata.

L'eventuale ricovero o altra causa di allontanamento dell'utente dalla struttura, comporterà una riduzione della tariffa pari al 30%. La tariffa sarà ridotta, sempre nella misura del 30%, anche qualora gli utenti frequentino centri semiresidenziali.

Le prestazioni saranno fatturate dalla Cooperativa con cadenza mensile e il pagamento delle stesse dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento.

La fatturazione da parte della Cooperativa dovrà essere accompagnata da una distinta nella quale siano riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza.

Si dà atto che l'Azienda, in quanto pubblica Amministrazione, è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 16 bis, comma 10, della Legge n.2/09 (acquisizione obbligatoria DURC).

Art. 5 – Obblighi di prestazione ed onnicomprensività della tariffa

A fronte del pagamento della tariffa nei termini sopra indicati la Cooperativa è tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative ad assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare, servizio alberghiero, trasporto (finalizzato al progetto terapeutico), attività riabilitativa, attività educative, occupazionali, ricreative e culturali riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella.

In ogni caso le prestazioni erogate dalla Cooperativa devono essere conformi ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, in particolare sotto il profilo organizzativo e

strutturale deve essere garantito il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dalla D.G.R. 21/05 e dalla D.G.R. 1708/09. Eventuali modifiche normative in materia, comporteranno l'impegno delle parti alla modifica della convenzione.

La Cooperativa è tenuta a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti e alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati clinici inviati mensilmente. Per tali incombenze la struttura è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Cooperativa si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dall'Azienda.

Art. 6 – Personale

La Cooperativa si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Cooperativa deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Cooperativa si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Cooperativa si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

La Cooperativa si impegna ad assicurare la continuità del personale addetto, tenendo conto dei rapporti e delle relazioni che si instaurano tra assistito ed operatore.

Deve essere previsto un Responsabile della struttura con compiti di coordinamento e di supervisione metodologica ed organizzativa.

Art. 7 – Documentazione

La Cooperativa si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

scheda/cartella sanitaria individuale;

scheda di report mensile sull'attività svolta;

registro presenze ospiti;

registro delle presenze del personale con indicazioni dei turni di lavoro.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 8 – Fornitura di farmaci e presidi

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale;
- dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- delle soluzioni e degli antisettici;
- delle miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali.

La fornitura di farmaci e di presidi, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR n° 291 del 13/03/2002, che prevede l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la Cooperativa è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse.

Art. 9 – Controlli

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo (vigilare sull'andamento della struttura, controllare l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, verificare che le attività svolte rispondano agli obiettivi stabiliti nei Piani di Assistenza Individuale).

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale nella misura minima di € 100,00 ad una massima di € 1.000,00= per ogni contestazione, che comunque deve essere effettuate in forma scritta.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la Cooperativa non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'Azienda adotterà i provvedimenti di competenza.

La Cooperativa si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

La Cooperativa riconosce la validità del Patto di Integrità stipulato tra le parti e si dichiara di accettare per intero il suo contenuto.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli della presente convenzione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

Art. 10 - Protezione dei dati personali

La Cooperativa si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare cooperativa è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.

È obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure affinché nessuno possa prendere visione o impossessarsene, con particolare riguardo ai dati degli assistiti che consistono in dati sensibili.

Si rimarca inoltre che tutta la materia relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati è stata sostituita dal nuovo REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (in inglese General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, si chiede il rispetto e l'applicazione per intero dello stesso.

Art. 11 - Copertura assicurativa

La Cooperativa è tenuta a stipulare apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti trattati, con congrui massimali di rischio, a garanzia di eventuali danni arrecati dal proprio personale agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.

Di tali atti la Cooperativa è tenuta a dare formale comunicazione all'Azienda prima della stipula della Convenzione.

Art. 12 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2019 fino al 31/12/2021.

Sono fatte salve le cause di cessazione previste dalla presente convenzione o da eventuali provvedimenti regionali o statali.

Il diritto di recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1.373 c.c. dalla presente convenzione, può essere esercitato con specifica comunicazione scritta con preavviso di almeno tre mesi da entrambi le parti. La Cooperativa accetta le cause risolutive indicate nell'art. 9 della presente Convenzione.

Art. 13 – Disposizioni finali

La Cooperativa riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995.

Art. 14 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale e consta di sette pagine dattiloscritte, oltre l'allegato di cui all'art.3, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

p. L'Azienda USL Umbria 2
Il Commissario Straordinario
Dott. Imolo Fiaschini

p. Società Cooperativa L'Incontro
Il Presidente
Sig.ra Costanza Carocci

La Cooperativa espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 4 (corrispettivi e modalità di pagamento), 5 (obblighi di prestazioni ed onnicomprensività della tariffa), 9 (Controlli), 10 (Protezione dei dati personali), 13 (Disposizioni finali), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

p. La Società Cooperativa L'Incontro a r.l. _____